



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/02/2006

ADDI' 14/02/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA DELLA PISANA 1361 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BAVAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	ROBANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OVISSIS

ASSENTI: Astorre - Brachetti - De Angelis - Michelangeli

DELIBERAZIONE N. 90

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale".



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: " Norme in materia di agriturismo e turismo rurale"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

CONSIDERATO che occorre ridefinire il quadro normativo vigente in materia di Agriturismo e che la presente proposta di legge ha lo scopo di promuovere forme adeguate di turismo nelle campagne, dirette a valorizzare gli aspetti naturali, ambientali, culturali, enogastronomici, preservando nel contempo le peculiarità del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale.

RITENUTO che a seguito dell'approvazione della seguente proposta di legge dovrà essere abrogata la normativa regionale vigente in materia di agriturismo legge regionale 10 novembre 1997 n. 36;

VISTA la relazione dell'Assessore Regionale all'Agricoltura;

VISTO il testo della proposta di legge formulata dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Agricoltura competente in materia;

All'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di Legge ^{REGIONALE CONCORSO} "Norme in materia di Agriturismo e Turismo Rurale", che costituisce parte integrante del presente provvedimento ed è composta da n. ~~28~~ ²⁸ articoli ed una relazione.

34

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





lee

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

L'Assessore

RELAZIONE

L'Agriturismo nella Regione Lazio è attualmente regolamentato dalla legge regionale 10 novembre del 1997, n. 36.

L'incremento di questi ultimi anni delle strutture adibite ad Agriturismo nella Regione Lazio, grazie agli incentivi concessi dal Piano di Sviluppo Rurale, ed all'aumento di presenze registrate presso le strutture agrituristiche, rende necessario modificare la legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 al fine di adeguarla alle nuove esigenze degli operatori e utilizzatori del settore e per incentivare il turismo nelle campagne. Con l'attuale proposta di legge si intende inoltre introdurre nuove norme per codificare il turismo rurale per valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali.

Si ribadisce che l'agriturismo è l'attività complementare e connessa alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento di animali e si considerano attività agrituristiche l'ospitalità, la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e attività di pratica sportiva, di ippoturismo e didattica.

Nell'art. 4 si fissano i limiti all'attività agrituristiche per l'alloggio, per il campeggio e per la ristorazione, per quest'ultimo aspetto si definiscono inoltre le quote minime di prodotto aziendale, offrendo la possibilità considerare tra questi i prodotti di terzi purché provenienti da contratti di fornitura permanente stipulati con aziende residenti nel territorio regionale.

Tra le norme igienico - sanitarie, si disciplina anche l'utilizzo delle piscine che vengono classificate come "private ad uso collettivo" e sono riservate esclusivamente agli ospiti dell'agriturismo.

Si introduce la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) in sostituzione della Richiesta di Autorizzazione, come previsto dalle vigenti normative nazionali.

Tra le novità inserite dall'attuale proposta di legge è previsto un sistema di classificazione delle aziende agrituristiche definito da un regolamento da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, inoltre si dà la possibilità alle aziende autorizzate alla vendita dei propri prodotti di commercializzare anche prodotti tipici dell'artigianato locale.

Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo





Regione Lazio

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

L'Assessore

Con questa proposta viene introdotto l'Osservatorio Regionale per l'Agriturismo con funzione di monitoraggio attraverso la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agriturismo regionale.

Con gli Art. 22-23-24-25-26 si definisce per la prima volta il Turismo Rurale e si regolamentano le attività e le iniziative riguardanti questo settore.

Per turismo rurale si intende l'attività di ricezione extra - alberghiera, svolta in immobili già esistenti, ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità definite dalla mappa prevista dal già citato regolamento di cui all'art. 21. Il turismo rurale può essere svolto in fabbricati a destinazione agricola anche in assenza di unità produttiva aziendale, le materie prime impiegate per la ristorazione e degustazione sono ottenute dall'azienda o provenienti dalle produzioni regionali. Sono inoltre considerati esercizi di turismo rurale i centri che gestiscono attività culturali, didattiche, di divulgazione delle tradizioni rurali e per il tempo libero all'aperto.

L'Assessore
(Daniela Valentini)

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ALLEG. alla ... 90 *leg*
DEL 14 FEB. 2006

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“NORME IN MATERIA DI AGRITURISMO
E TURISMO RURALE”**



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Pietro Marrazzo".

*Bar
di*




SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Sezione I - Finalità e definizioni.....	4
Art. 1 - (Finalità)	4
Art. 2 - (Definizione di attività di agriturismo).....	5
Art. 3 - (Definizione di attività di turismo rurale).....	6
Sezione II - Funzioni e compiti amministrativi. Disciplina delle funzioni regionali ..	7
Art. 4 - (Funzioni e compiti amministrativi della Regione).....	7
Art. 5 - (Funzioni e compiti amministrativi delle province).....	8
Art. 6 - (Funzioni e compiti amministrativi dei comuni).....	9
Art. 7 - (Piano agriturismo regionale).....	10
Art. 8 - (Piani agriturismo provinciali).....	11
Art. 9 - (Regolamento regionale).....	12
Art. 10 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi).....	13
Art. 11 - (Tavolo regionale dell'agriturismo).....	14
Art. 12 - (Contributi per iniziative a favore dell'agriturismo).....	15
Art. 13 - (Contributi per le iniziative a favore del turismo rurale).....	18
CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO.....	19
Sezione I - Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo.....	19
Art. 14 - (Limiti dell'attività di agriturismo).....	19
Art. 15 - (Immobili destinati alle attività di agriturismo).....	22
Art. 16 - (Norme igienico-sanitarie).....	24
Sezione II - Esercizio dell'attività di agriturismo.....	26
Art. 17 - (Elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche).....	26
Art. 18 - (Dichiarazione di inizio di attività).....	28
Art. 19 - (Autorizzazioni).....	30
Art. 20 - (Obblighi amministrativi).....	31
Art. 21 - (Sospensione e divieto di esercizio della attività).....	32
Art. 22 - (Periodi di apertura e tariffe).....	33
Art. 23 - (Riserva di denominazione. Classificazione).....	34
Art. 24 - (Vendita e promozione dei prodotti).....	35
Art. 25 - (Revoca dei contributi).....	36
Art. 26 - (Vigilanza).....	37
Art. 27 - (Sanzioni).....	38



CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TURISMO RURALE	39
Art. 28 - (Mappa della ruralità regionale).....	39
Art. 29 - (Operatori del turismo rurale).....	40
Art. 30 - (Elenco provinciale).....	41
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	42
Art. 31 - (Disposizioni transitorie).....	42
Art. 32 - (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni).....	44
Art. 33 - (Disposizioni finanziarie).....	46
Art. 34 - (Abrogazione).....	47

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo






CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I

Finalità e definizioni

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l'agricoltura mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale ed individua nell'agriturismo lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali.

2. In particolare le attività di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l'incremento del reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- e) contribuire alla tutela dell'ambiente naturale;
- f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le conesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 2

(Definizione di attività di agriturismo)

1. Per attività di agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di commessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività di agriturismo e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, oltre all'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti della azienda agricola, che prestano la propria attività a tempo indeterminato, determinato e parziale.

3. Ricentrano, in particolare, fra le attività di agriturismo:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4 nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescolta di vino;
- d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.

4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



Art. 3

(Definizione di attività di turismo rurale)

1. Il turismo rurale è un settore del mercato turistico regionale, costituito da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'agricoltura locale nonché relative all'ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero.

2. L'attività ricettiva e la ristorazione sono svolte in immobili già esistenti, ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità, che mantengano le peculiarità dell'edilizia tradizionale della zona.

3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione di ciascun territorio.

4. Le attività di turismo rurale possono essere esercitate anche in assenza di unità produttiva aziendale.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Sezione II

Funzioni e compiti amministrativi. Disciplina delle funzioni regionali

Art. 4

(Funzioni e compiti amministrativi della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) l'adozione del piano agrituristico regionale, di cui all'articolo 7;
 - b) l'adozione del regolamento, di cui all'articolo 9;
 - c) l'adozione degli atti di direttiva e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni delegate alle province, di cui all'articolo 10;
 - d) il tavolo regionale dell'agriturismo, di cui all'articolo 11;
 - e) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo ai sensi dell'articolo 8;
 - f) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo e del turismo rurale, di cui agli articoli 12 e 13;
 - g) l'adozione delle tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale, di cui all'articolo 14;
 - h) la tenuta degli elenchi regionali dei beni sottoposti a vincolo, di cui agli articoli 12 e 13;
 - i) l'adozione della mappa della ruralità regionale, di cui all'articolo 28.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 5

(Funzioni e compiti amministrativi delle province)

1. Sono attribuiti alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione dei piani agrituristici provinciali, di cui all'articolo 8;
- b) la tenuta dell'elenco provinciale degli operatori del turismo rurale, di cui all'articolo 30.

2. Sono delegati alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) le commissioni provinciali per l'agriturismo e la tenuta dell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo, di cui all'articolo 17 nonché gli ulteriori funzioni e compiti connessi;
- b) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo di cui all'articolo 12;
- c) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge;
- d) la tenuta degli elenchi provinciali dei beni sottoposti a vincolo, di cui agli articoli 12 e 13.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 6

(Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)

1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) la dichiarazione di inizio di attività e le autorizzazioni di cui agli articoli 18 e 19;
 - b) i periodi di apertura e le tariffe di cui all'articolo 22 .

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 7

(Piano agrituristico regionale)

1. La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, il piano agrituristico regionale, di seguito denominato piano, con le procedure di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 (Norme sulle procedure della programmazione) e successive modificazioni, in quanto compatibili.

2. Il piano, che ha validità triennale, definisce in particolare:

- a) le zone di prevalente interesse agrituristico;
- b) le linee di sviluppo del settore, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali;
- c) le azioni di sostegno all'agriturismo, quali attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione professionale;
- d) gli interventi finanziabili nel periodo di validità del piano nonché le relative procedure di finanziamento;
- e) le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale e annuale.

3. La Giunta regionale, nella definizione delle azioni di sostegno all'agriturismo di cui al comma 2, lettera c), si avvale anche della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Il piano, per la parte relativa alla concessioni di contributi agli esercenti le attività di turismo rurale, viene notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 3, del Trattato CE.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrazzo



Art. 8

(Piani agrituristici provinciali)

1. Ciascuna provincia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano di cui all'articolo 7, adotta annualmente il piano agrituristico provinciale, attuativo delle azioni e degli interventi da realizzare nel proprio ambito territoriale e lo trasmette alla Regione.

2. La Giunta regionale, previa verifica della coerenza e della compatibilità dei piani pervenuti ai sensi del comma 1 con il piano agrituristico regionale, ripartisce tra le province le risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Montuzzo



Art. 9

(Regolamento regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione ed integrazione della presente legge, nel quale sono definiti:

- a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'agriturismo;
- b) la disciplina relativa all'attività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti da utilizzare per l'attività agrituristica di somministrazione di pasti, nel rispetto della normativa sanitaria vigente;
- c) i parametri di ospitalità, ristoro e degustazione per le attività di turismo rurale esercitate in strutture prive di unità produttive aziendali;
- d) i criteri e le modalità per l'adozione della mappa della ruralità regionale di cui all'articolo 28.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere, altresì, eventualmente determinati il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché i criteri e le modalità per la relativa applicazione.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martusello



Art. 10

(Atti di direttiva e poteri sostitutivi)

1. Al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, la Giunta regionale adotta atti di direttiva ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni ed esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto nonché dell'articolo 19 della citata legge regionale.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 11

(Tavolo regionale dell'agriturismo)

1. E' istituito il tavolo regionale dell'agriturismo, di seguito denominato tavolo, presso la struttura regionale competente in materia di agriturismo. Sono componenti del tavolo:

- a) il dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato;
- b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività del tavolo.

3. Il tavolo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 2.

4. Il tavolo esercita una funzione di monitoraggio attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale, con particolare riferimento a:

- a) programmazione e normativa;
- b) formazione e relativi strumenti didattici;
- c) soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica e aziende agrituristiche in attività;
- d) dati statistici relativi alla consistenza e alle caratteristiche della domanda e dell'offerta dei servizi agrituristiche;
- e) presentazione dell'offerta agrituristica.

5. I comuni, le province e le commissioni provinciali per l'agriturismo mettono a disposizione del tavolo i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 12

(Contributi per iniziative a favore dell'agriturismo)

1. Le province, nell'ambito delle azioni e degli interventi individuati nei piani di cui all'articolo 8 concedono agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 che intendono realizzare iniziative a favore dell'agriturismo contributi in conto capitale nelle seguenti misure:

a) se trattasi di imprenditori agricoli professionali:

- 1) titolari di aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate, di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CE n. 268 del 1975, nonché in territori compresi in aree naturali protette, nazionali o regionali, il 40 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 30 per cento per gli altri tipi di investimento;
- 2) titolari di aziende che ricadono nelle altre zone, il 35 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 25 per cento per gli altri tipi di investimento;

b) se trattasi di imprenditori agricoli non professionali:

- 1) titolari di aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate, di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CE n. 268 del 1975, nonché in territori compresi in aree naturali protette, nazionali o regionali, il 30 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 20 per cento per gli altri tipi di investimento;
- 2) titolari di aziende che ricadono nelle altre zone, il 25 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 15 per cento per gli altri tipi di investimento.

2. Qualora tre o più aziende si coordinino in un progetto di investimento integrato, le misure percentuali del contributo di cui al comma 1 sono aumentate di 5 punti.

3. Il livello massimo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è contenuto entro il limite previsto per gli aiuti de minimis ai sensi della normativa comunitaria vigente.

4. Nella concessione dei contributi costituiscono criteri di priorità, nell'ordine:

- a) la localizzazione dell'azienda in una delle zone di prevalente interesse agrituristico individuate dal piano di cui all'articolo 7, nei territori inclusi nel piano regionale delle aree naturali protette, nei territori montani delimitati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modificazioni;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



- b) l'appartenenza del soggetto beneficiario alla categoria dei giovani imprenditori ai sensi della normativa comunitaria vigente;
- c) l'attuazione congiunta di più servizi agrituristici;
- d) il prevalente orientamento della produzione verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e allevamenti;
- e) l'attuazione, nell'ambito delle disposizioni vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o agricoltura ecocompatibile.

5. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi alla stessa azienda per i medesimi interventi e finalità, salvo quanto consentito dalla regola del *de minimis*.

6. I beni immobili nonché i beni mobili soggetti a trascrizione per i quali siano stati concessi i finanziamenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 sono vincolati, a pena della revoca del finanziamento, al mantenimento della destinazione d'uso, risultante dal provvedimento di concessione, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento stesso. Detto vincolo deve risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei contributi, da trasciversi a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei beni se diversi dai beneficiari stessi. L'erogazione dei contributi è subordinata alla trascrizione dell'atto d'obbligo.

7. L'elenco dei beni sottoposti al vincolo di cui al comma 6 è tenuto presso gli uffici provinciali e regionali competenti in materia di agriturismo.

8. Alle province, ai comuni e alle comunità montane possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta, per:

- a) la realizzazione ed il miglioramento di servizi ed infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
- b) lo studio, l'allestimento e la segnaletica di itinerari agrituristici;
- c) l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale;
- d) l'attuazione di programmi di certificazione qualitativa delle aziende agrituristiche;
- e) l'organizzazione di manifestazioni di promozione agrituristiche e la partecipazione ad analoghe manifestazioni;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



- f) l'attuazione di programmi di coordinamento e commercializzazione dell'offerta agrituristica;
- g) la realizzazione di progetti territoriali finalizzati allo sviluppo dell'agriturismo.

9. Gli interventi di cui al comma 8 sono finanziabili esclusivamente qualora coinvolgano almeno cinque aziende agrituristiche.

10. Gli enti di cui al comma 8 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristiche a soggetti individuati con apposita convenzione, da stipulare prima dell'erogazione del contributo regionale nel rispetto della normativa vigente.

11. Gli enti di cui al comma 8 devono allegare alla domanda di concessione del contributo l'atto dell'organo competente, nel quale si indicano i mezzi finanziari con cui fare fronte alla quota a carico dei rispettivi bilanci.

12. Alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale possono essere concessi contributi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1/2004, della Commissione del 23/12/2003 (relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

*Per
Al*

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 13

(Contributi per le iniziative a favore del turismo rurale)

1. La Regione concede contributi in conto capitale ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 30 che intendono realizzare le seguenti iniziative a favore dell'agriturismo:

- a) recupero di immobili da destinarsi all'ospitalità, alla ristorazione, all'esercizio di attività tipiche artigianali o dei servizi di supporto al turismo rurale;
- b) recupero di immobili da destinarsi alla vendita esclusiva di prodotti tipici locali;
- c) arredo e attrezzature destinate all'ospitalità, al ristoro, alla vendita dei prodotti tipici locali e all'esercizio delle attività artigianali;
- d) prolungamento della stagione turistica mediante soggiorni di fine settimana, valorizzazione di sagre e manifestazioni locali;
- e) recupero di immobili di proprietà pubblica purché gli enti proprietari si impegnino, con atto formale, a cederli in gestione per attività di turismo rurale, per almeno dieci anni, a cooperative di giovani residenti nei comuni ove sono ubicati gli immobili stessi o nei comuni limitrofi.

2. Per le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono concessi contributi pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile; per le iniziative di cui allo stesso comma, lettera e), sono concessi contributi pari al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3, 5, 6 e 7.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



CAPO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO

Sezione I

Criteria per l'esercizio delle attività di agriturismo

Art. 14

(Limiti dell'attività di agriturismo)

1. L'attività agrituristica è esercitata in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola, che rimane principale.
2. L'attività agricola è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività agricola prevale sul tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività agrituristica. La Giunta regionale sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all'articolo 11, adotta, per ciascuna provincia, apposite tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristica. Per le attività agricole non inserite nelle tabelle suddette, l'imprenditore agricolo allega alla domanda presentata alla Commissione provinciale di cui all'articolo 17 un diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte ed il tempo occorrente allo svolgimento delle stesse.
3. Al fine di sostenere l'attività agrituristica nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell'ambiente connessi all'esercizio dell'attività agrituristica, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui al comma 2 si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 17.
4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti:
 - a) per l'alloggio, 40 posti letto; su espressa richiesta dell'ospite, nelle camere adibite a pernottamento comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti

Per
al

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marotta



igienico sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;

- b) per il campeggio, 12 piazzole per gli agricampeggi, per un massimo di trenta ospiti;
- c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino a 80 pasti giornalieri.

5. Ove la disponibilità del patrimonio edilizio esistente ed i parametri aziendali lo consentano, può essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 19, il superamento del limite di cui al comma 4, lettera a), fino a 60 posti letto, purché la ricettività aggiuntiva si realizzi in unità abitative autonome e ferma restando la prevalenza convenzionale del tempo-lavoro medio convenzionale agricolo sul tempo-lavoro medio convenzionale agrituristico.

6. È consentito il superamento del limite di 80 pasti giornalieri di cui al comma 4, lettera c), a condizione che il relativo esubero sia compensato entro novanta giorni successivi al suo verificarsi.

7. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i limiti di ricettività di cui al comma 4 si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in un'unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'associazione o della cooperativa.

8. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), è soggetta ai seguenti limiti di provenienza:

- a) prodotti propri in misura non inferiore al 35 per cento;
- b) prodotti non regionali in misura non superiore al 15 per cento;
- c) prodotti provenienti da aziende locali e, comunque, ubicate nel territorio regionale per la restante parte.

9. Nelle zone montane o svantaggiate e nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 8, lettera a), è ridotta al 25 per cento.

10. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono essere svolte autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma solo se connesse e complementari con l'attività agricola. Qualora non

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morricone




sussista tale connessione, le stesse attività costituiscono servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano in azienda e non possono dare luogo ad autonomo corrispettivo.

11. Il rapporto di connessione e complementarietà è presunto nel caso di aziende che :

- a) danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a 5 piazzole;
- b) effettuano attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a 10 ospiti.

12. Nei casi di cui al comma 11 può essere consentito l'uso della cucina domestica.

Fi
A

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 15

(Immobili destinati alle attività di agriturismo)

1. Per l'esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque autorizzare l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell'edificio e del luogo.

3. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo, ivi compresi gli edifici insistenti sul fondo destinati a centri informativi dei servizi offerti, mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che della pianificazione urbanistica.

4. In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), sugli immobili di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei vincoli vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli fissati dalle normative ambientali, sono consentiti, oltre agli altri interventi previsti dal citato articolo 55:

- a) interventi di ampliamento degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi da destinare a servizi igienici;
- b) interventi di costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a 30 metri quadrati da destinare a servizi, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall'organo competente.

5. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi

22



dall'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, quando la capacità ricettiva dell'azienda sia superiore a dieci posti letto.

6. E' consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 5 quando si dimostri l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali. Rimane ferma, laddove possibile, l'adozione di diverse soluzioni agevolative dell'accesso.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 16

(Norme igienico-sanitarie)

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine della autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
5. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:
 - a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
 - b) caratteristiche dei locali di macellazione;
 - c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
 - d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a 15 oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di 15 posti letto è possibile autorizzare l'uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti di cui al comma 6.

8. Gli alloggi agrituristiche sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma.

9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza.

de
de

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Sezione II
Esercizio dell'attività di agriturismo

Art. 17

(Commissione per l'agriturismo. Elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo)

1. Presso ciascuna provincia è istituito l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche tenuto da una Commissione per l'agriturismo, di seguito denominata Commissione.

2. Della Commissione fanno parte almeno un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale nonché un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di agriturismo.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;
- b) provvede alla tenuta dell'elenco provinciale;
- c) determina il coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3.

4. L'iscrizione nell'elenco provinciale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività agrituristica.

5. L'iscrizione nell'elenco provinciale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

- a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

26

Er
se

Piero Marrazzo



e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

- c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modificazioni.

6. La Commissione procede ogni tre anni all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, verificando la sussistenza dei requisiti di idoneità degli iscritti. Qualora risulti la non sussistenza dei suddetti requisiti, la Commissione provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la commissione adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato ed al comune competente.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marfazio



Art. 18

(Dichiarazione di inizio di attività)

1. Coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 e che intendono esercitare attività agrituristica presentano al comune competente la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:

- a) una relazione dettagliata, redatta da un tecnico abilitato, delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell'elenco provinciale con l'indicazione:
 - 1) delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
 - 2) della capacità ricettiva;
 - 3) di eventuali periodi di sospensione dell'attività agrituristica nell'arco dell'anno, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20;
 - 4) del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l'azienda agricola.
- b) copia del libretto sanitario relativo alle persone impegnate nell'esercizio dell'attività agrituristica;
- c) parere favorevole del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale relativamente all'idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per l'attività agrituristica;
- d) copia delle autorizzazioni o concessioni eventualmente previste per le opere edilizie relative ai fabbricati aziendali da destinare all'attività agrituristica;
- e) certificato di iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 17;
- f) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.


2. L'esercizio dell'attività agrituristica è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune competente.

3. Il comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo



Art. 19

(Autorizzazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, nei casi indicati dall'articolo 14, comma 5, il soggetto interessato presenta richiesta di autorizzazione al superamento del limite dei posti letto, fissato dallo stesso articolo, al comune competente, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la domanda si intende accolta.

2. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere allegato un piano di sviluppo aziendale, redatto da un tecnico abilitato, che specifichi in particolare le disponibilità del patrimonio edilizio esistente ed i parametri aziendali.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 18 non si applicano ai casi indicati dall'articolo 15, comma 2. In tali fattispecie il soggetto interessato presenta richiesta di autorizzazione al comune ove ha sede l'abitazione, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la domanda si intende accolta.

4. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere allegata la documentazione indicata dall'articolo 18, comma 1.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere sospesa dal comune in caso di violazione delle prescrizioni in essa contenute, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni. La stessa autorizzazione può essere revocata per il venir meno dei requisiti richiesti ai fini del superamento del limite dei posti letto, ovvero in caso di successive sospensioni per un totale di oltre sessanta giorni nello stesso anno solare.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è sospesa e revocata secondo quanto previsto nell'articolo 21.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 20

(Obblighi amministrativi)

1. L'esercizio della attività agrituristica è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) applicare le tariffe indicate ai sensi dell'articolo 22;
- b) registrare e comunicare l'arrivo delle persone alloggiate ai sensi della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza;
- c) esporre in luogo ben visibile i prezzi praticati.

PC
SE

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 21

(Sospensione e divieto di esercizio della attività)

1. Il comune competente può sospendere l'esercizio dell'attività agrituristica per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20.

2. L'esercizio dell'attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l'adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

3. Il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell'attività qualora accerti che l'operatore agrituristico:

- a) non abbia intrapreso l'attività decorso un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, comma 2, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
- b) abbia perduto i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività agrituristica;
- c) sia incorso, durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per complessivi sessanta giorni, esclusi quelli relativi all'adeguamento strutturale e organizzativo di cui al comma 2;
- d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato dal comune alla commissione di cui all'articolo 17 competente per territorio al fine dell'aggiornamento dell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche nonché alla provincia al fine della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 22

(Periodi di apertura e tariffe)

1. L'attività agrituristica può essere esercitata tutto l'anno oppure in periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo, previa comunicazione al comune competente. La somministrazione di cibi e bevande può essere esercitata tutto l'anno a condizione che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 14, commi 8 e 9.

2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di comunicazione al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

3. Ai fini della più razionale integrazione fra l'attività agricola e quella agrituristica, per quest'ultima può anche essere previsto l'obbligo di prenotazione da parte dell'ospite.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano attività di agriturismo presentano al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo.

PL
PL

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morra



Art. 23

(Riserva di denominazione. Classificazione)

1. L'uso della denominazione "Agriturismo" e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico, è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco provinciale di cui all'articolo 17, che esercitano l'attività agrituristica.

2. Al fine di valorizzare l'offerta agrituristica, con il regolamento di cui all'articolo 9 possono eventualmente essere determinati:

- a) il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;
- b) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classifica alle aziende agrituristiche.

*Per
al*

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 24

(Vendita e promozione dei prodotti)

1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, la Regione incentiva la vendita diretta da parte delle aziende agrituristiche dei prodotti propri nonché dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti.

2. Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici dell'artigianato locale.

3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività didattiche, culturali, tradizionali e ricreative, riferite al mondo rurale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la durata complessiva degli eventi non può essere superiore a quindici giorni per anno solare;
- b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione;
- c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

4. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla l. 59/1963 ed al decreto legislativo 228/2001.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 25

(Revoca dei contributi)

1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora:

- a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche;
- b) l'iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni;
- c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;
- d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto;
- e) l'attività agrituristica non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale dell'intervento ammesso a contributo.

2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi





Art. 26

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge è esercitata dalle province.

PL
AL

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morici



Art. 27

(Sanzioni)

1. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa secondo le seguenti modalità:

- a) euro 1.000,00, per la prima violazione;
- b) fino a euro 3.000,00 per le successive violazioni.

2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza della dichiarazione di inizio attività e delle autorizzazioni di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del comune competente.

3. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai sensi degli articoli 181 e 182 della l.r. 14/1999.

R.
A.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrazzo



CAPO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TURISMO RURALE

Art. 28

(Mappa della ruralità regionale)

1. La Giunta regionale adotta la mappa della ruralità regionale, in base ai criteri e secondo le modalità stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 9.

RL

P. Marrazzo
Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



Art. 29

(Operatori del turismo rurale)

1. Sono operatori del turismo rurale:

- a) i centri rurali di ospitalità, ristoro e degustazione, che trasformano immobili e strutture non più necessarie alla conduzione dell'attività agricola per offrire ospitalità, ristorazione e degustazione di piatti tipici della zona utilizzando materie prime ottenute dall'azienda o provenienti dalle produzioni regionali di riferimento;
- b) i centri di organizzazione del tempo libero e i centri culturali, che trasformano immobili o attrezzano spazi aperti per gestire attività di tempo libero e di servizio nonché la conoscenza delle varie operazioni agricole e la divulgazione delle tradizioni rurali.

2. I centri di cui al comma 1, lettera a), sono disciplinati dalla normativa regionale di settore.

61
22

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 30

(Elenco provinciale)

1. Coloro che esercitano attività di turismo rurale sono iscritti, a domanda, in un apposito elenco istituito presso ciascuna amministrazione provinciale ai fini della concessione di contributi.

La
de

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo





CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 1998, n. 3992 (Definizione dei valori medi di impiego per le attività agricole e agrituristiche nel quinquennio 1998/2002) e nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 1999, n. 597 (Legge regionale 36/1997, articolo 5, norme in materia di agriturismo, linee di indirizzo e coordinamento, Norme igienico sanitarie in materia di agriturismo).
2. Le commissioni provinciali per l'agriturismo di cui all'articolo 17 sono nominate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal loro insediamento le nuove commissioni provinciali subentrano nelle funzioni delle commissioni provinciali di cui all'articolo 7 della l.r. 36/1997, relativamente ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla stessa data di insediamento. Tali procedimenti sono definiti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della l.r. 36/1997.
3. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte nell'elenco provinciale di cui all'articolo 7 della l.r. 36/1997, sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi previsti dall'articolo 17. Sono fatte salve, altresì, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 36/1997 purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, si provveda all'adeguamento entro tre anni dalla data di entrata della stessa. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale di cui all'articolo 17.
4. Fino alla data di operatività del piano agrituristico regionale di cui all'articolo 7 e dei piani agrituristici provinciali di cui all'articolo 8, si applicano, per quanto compatibili,

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

li
pl



le disposizioni contenute nel piano regionale agrituristico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 dicembre 1999, n. 593 e nei piani operativi provinciali eventualmente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Pu
al

P. Marrazzo
Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 35, della l.r. 14/1999, dopo la lettera u bis), sono aggiunte, in fine, la seguenti:

“u ter) in materia di agriturismo:

- 1) il tavolo regionale dell'agriturismo;
- 2) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo;
- 3) l'adozione delle tabelle per il calcolo del tempo lavoro convenzionale;
- 4) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo.

u quater) in materia di turismo rurale :

- 1) la concessione di contributi per le attività di turismo rurale;
- 2) l'adozione della mappa della ruralità regionale;
- 3) la tenuta dell'elenco regionale dei beni sottoposti a vincolo.”

2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 14/1999, è sostituita dalla seguente:

“f) in materia di agriturismo:

- 1) le commissioni provinciali per l'agriturismo e la tenuta dell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo nonché le ulteriori funzioni connesse;
- 2) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo;
- 3) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della normativa vigente;
- 4) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo.”

3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 14/1999 è inserita la seguente:

“f bis) in materia di turismo rurale la tenuta dell'elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale nonché dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo.”

3. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

Pa
de

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



“1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio;
- b) in materia di agriturismo, la dichiarazione di inizio attività e le altre forme particolari di autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la definizione dei periodi di apertura e delle tariffe.”.

4. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 75 della l.r. 14/1999, è aggiunta, in fine, la seguente:

“n bis) la concessione di contributi per l'esercizio di attività nel campo del turismo rurale nonché l'adozione della mappa della ruralità regionale.”.

5. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 14/1999, è aggiunta, in fine, la seguente:

“c ter) la tenuta dell'elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 33

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti da iscriversi nella legge di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006.

PK
PL

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



Art. 34

(Abrogazione)

1. La legge regionale 10 novembre 1997, n. 36, è abrogata. Tale abrogazione, limitatamente all'articolo 7, decorre dalla data di insediamento delle nuove commissioni previste dall'articolo 17 della presente legge e, con riferimento alle procedure di cui all'articolo 31, comma 2, dalla definizione dei procedimenti ivi indicati.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi